



**COMUNE DI FAENZA**  
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Deliberazione n. 151 del 22/07/2026**

**OGGETTO: INDIRIZZI PER LA REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DI FAENZA - ANNO 2026.**

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventidue** del mese di **luglio**, convocata per le ore 08:30, si è riunita alle ore **10:05** presso il Municipio di Faenza in modalità mista (presenza fisica e collegamento telematico da remoto), a mente del Regolamento adottato con proprio atto n. 136/2022, la **GIUNTA COMUNALE**, nella seguente composizione:

|                           |                       |                                                         |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>ISOLA MASSIMO</b>      | SINDACO               | <b>PRESENTE</b><br>in collegamento telematico c/o sede  |
| <b>FABBRI ANDREA</b>      | VICESINDACO-ASSESSORE | <b>PRESENTE</b><br>in collegamento telematico da remoto |
| <b>AGRESTI DAVIDE</b>     | ASSESSORE             | <b>PRESENTE</b><br>in collegamento telematico c/o sede  |
| <b>ORTOLANI LUCA</b>      | ASSESSORE             | <b>PRESENTE</b><br>in collegamento telematico c/o sede  |
| <b>CAMORANI DENISE</b>    | ASSESSORE             | <b>PRESENTE</b><br>in collegamento telematico c/o sede  |
| <b>LAGHI MARTINA</b>      | ASSESSORE             | <b>PRESENTE</b><br>in collegamento telematico c/o sede  |
| <b>BASSANI GIULIA</b>     | ASSESSORE             | <b>PRESENTE</b><br>in collegamento telematico da remoto |
| <b>BACCARINI GIANLUCA</b> | ASSESSORE             | <b>PRESENTE</b><br>in collegamento telematico c/o sede  |

Presenti n. 8

Assenti n. 0

Assume la Presidenza il SINDACO, ISOLA MASSIMO.

Assiste il VICE SEGRETARIO, CARANESE ANTONELLA, in collegamento telematico presso la sede municipale.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Deliberazione n. 151 del 22/07/2026

**OGGETTO: INDIRIZZI PER LA REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DI FAENZA - ANNO 2026.**

Il **PRESIDENTE** sottopone per l'approvazione quanto segue:

**Normativa:**

- L.R. 3 marzo 2016, n. 2 "Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali";
- Art. 64 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico";
- Legge 8 novembre 1991, n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico";
- Art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 come novellato dalla L. n. 135/2012 di conversione del D.L. n. 95/2012 e dalla L. n. 19/2017 di conversione del D.L. n. 244/2016;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 90 del 29/01/2018;

**Motivo del provvedimento**

Considerato che la Regione Emilia Romagna ha approvato la L.R. 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali), che ha dato applicazione all'art. 64 (Organizzazione del servizio farmaceutico) della L.R. 30 luglio 2015 n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) e che, ai fini della semplificazione delle procedure pianificatorie e amministrative, riassegna le competenze amministrative in materia di pianificazione delle farmacie (che precedentemente erano in capo alle Province) ai Comuni e alle Unioni di Comuni;

Premesso che l'art. 2, c. 2 della L.R. n. 2/2016 stabilisce che "Per una migliore distribuzione territoriale degli esercizi farmaceutici, le funzioni amministrative comunali in materia sono esercitate preferibilmente dalle Unioni di Comuni costituite ai sensi della L.R. n.21/2012 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza)";

Considerato che nel nuovo quadro normativo regionale viene riaffermata la necessità di pianificare la distribuzione territoriale degli esercizi farmaceutici attraverso la revisione delle piante organiche comunali;

Premesso che l'art. 4 della L.R. n. 2/2016 stabilisce che, su impulso della Regione, il Comune avvia il procedimento di revisione della propria pianta organica;

Vista la Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 90 del 29/01/2018 con la quale sono state approvate le "Linee guida per il procedimento di formazione e revisione della pianta organica delle farmacie e per l'istituzione e la gestione di dispensari farmaceutici e di farmacie succursali";

Vista la comunicazione della Regione Emilia-Romagna Prot. 14521.U del 12/01/2026, acquisita al prot. URF n. 4867 del 19/01/2026, riguardante l'avvio del procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie nei Comuni della Regione Emilia-Romagna – anno 2026;

Dato atto che a seguito della sopracitata comunicazione prot. URF n. 4867/2026 si è dato avvio nel mese di febbraio 2026 alle attività inerenti il procedimento di formazione e revisione della pianta organica delle farmacie situate nei comuni dell'Unione della Romagna Faentina;

Considerato che la revisione della pianta organica si attua applicando i criteri di cui all'art. 3 c. 2 della L.R. n. 2/2016;

Premesso che la pianta organica vigente delle farmacie del Comune di Faenza si caratterizza da ultimo per n. 16 farmacie “attive” sul territorio e che le stesse risultano distribuite (secondo il criterio classico: una farmacia – una zona di appartenenza) nelle risultanze di cui alla planimetria allegata (Allegato 1) che definisce le diverse zone (16) in cui sono articolate le 16 farmacie attive alla data odierna;

Premesso che la pianta organica si caratterizza anche per una sede n. 17 (con relativa zona di potenziale insediamento) che al momento non risulta ancora assegnata in base alla procedura regionale;

Premesso che il centro storico di Faenza inteso come area delimitata dalle antiche mura medievali vede la presenza “storica” di ben 6 farmacie di cui addirittura 4 a ridosso delle due piazze centrali ad una distanza di poche decine di metri tra loro;

Considerato che allo stato attuale il centro storico, pur essendo un innegabile luogo di aggregazione naturale della popolazione, non vede più una significativa presenza di residenti come era fino agli anni 70/80;

Dato atto che è di tutta evidenza che il centro storico di Faenza con 8316 abitanti residenti e ben 6 farmacie attive al suo interno finisce per accentrare sul centro storico l'erogazione del servizio farmaceutico a discapito dell'erogazione del servizio farmaceutico in zone esterne al centro storico, che oggi sono più densamente popolate;

Considerato che negli ultimi decenni l'invecchiamento della popolazione, unito alle scelte urbanistiche che hanno portato alla crescita di nuovi quartieri periferici rispetto al centro storico, hanno evidenziato in modo chiaro ed evidente la necessità di favorire la delocalizzazione di almeno una farmacia del centro storico (che allo stato risulta “eccessivamente” servito), affinché il servizio di farmacia sia prestato efficacemente in zone di espansione residenziale, che altrimenti risulterebbero sguarnite di questo importante servizio;

Richiamato l'art. 5 della Legge n. 362/1991 “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il comune e l'unità sanitaria locale competente per territorio, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune o dell'area metropolitana di cui all'art. 17, L. 8 giugno 1990, n. 142, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, provvedono alla nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche”;

Premesso che il parametro dell'intervenuto mutamento nella distribuzione della

popolazione non è prescritto come presupposto tassativo ed esclusivo per la modifica della delimitazione delle zone farmaceutiche in cui collocare le nuove farmacie e per l'individuazione di zone di decentramento;

Premesso che risulta affermato dalla giurisprudenza il principio per cui "gli incrementi demografici o gli spostamenti di popolazione non costituiscono gli unici presupposti sulla base dei quali può essere disposta la modifica della pianta organica delle farmacie ai sensi dell'art. 5 della legge n. 362 del 1991", ed ancora, che tale norma opera "in presenza di qualsiasi situazione che appaia oggettivamente riconducibile al tipo di interesse pubblico sotteso alla norma attributiva del potere, che trova pertanto applicazione ogni qualvolta la pianta organica non consenta più di mantenere i livelli del servizio pubblico già assicurati alla popolazione, con il rischio di pregiudicare gli standard dell'assistenza farmaceutica";

Premesso che il Comune di Faenza ha ereditato negli anni una pianificazione delle farmacie che sostanzialmente era orientata al rispetto del principio classico: una farmacia – una zona, ma questo “principio” è di tutta evidenza che diventa assai difficile da giustificare con linee di confine delle varie zone, che in molti casi sembrano più giustificare una zona per ragioni “geografiche”, che per ragioni di effettiva “pianificazione” del servizio farmaceutico;

Rilevato che la zona 11 dell’attuale pianta organica vigente (Allegato 1), quella in cui è attivata la farmacia comunale n. 2 di Viale Marconi che eroga il servizio farmaceutico su una popolazione residente di ben 11620 abitanti, è la zona più “disservita” nel rapporto tra sede farmaceutica e popolazione residente nella zona 11;

Dato atto che questa zona 11 comprende un territorio assai vasto con quartieri di espansione residenziale che nel corso degli ultimi anni si sono popolati come l’Orto Bertoni, il Peep Cappuccini, l’area di via Firenze e via Andrea Costa, nonché l’area di via Canal Grande solo per citare le situazioni più evidenti;

Ritenuto che, se il fine primario è quello di mantenere il servizio farmaceutico a livelli e a standard di qualità, non può non imporsi proprio nella attuale zona 11 (che è servita da una farmacia per 11620 abitanti) l’individuazione di una nuova zona che può essere definita come zona del “Peep Cappuccini” da classificare come “zona 11 BIS”, per il cui dettaglio in termini di localizzazione si rinvia alla planimetria allegata (Allegato 2), come nuova zona dove consentire la delocalizzazione di una farmacia del centro storico, in modo da riequilibrare il rapporto tra abitanti e zona di assegnazione;

Dato atto che la suddivisione della attuale zona 11 con 11620 abitanti (che finisce per generare una nuova zona 11 BIS) comporta una ridefinizione della popolazione per zona nel seguente modo:

- zona 11 BIS “Peep Cappuccini” abitanti 6375;
- zona 11 (ridotta della porzione che diventa zona 11 BIS) abitanti 5245;

Ritenuto che il parametro orientativo di 3300 abitanti per farmacia previsto dalla normativa sia sufficientemente salvaguardato;

Preso atto, come chiarito dal Settore Assistenza Farmaceutica della Regione Emilia-Romagna, che la delibera di Giunta regionale n. 90 del 29/01/2018 dà attuazione all’art. 5 comma 2 della L. 362/1991 disciplinando, in coerenza con la prassi amministrativa già seguita, una procedura complessa come quella del decentramento di farmacie, caratterizzata da una pluralità di soggetti interessati e controinteressati;

Preso atto, altresì, che, come indicato nelle Linee guida (cfr. capitolo 2.3.1), per

attuare il decentramento è necessario, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, determinare la zona carente di assistenza farmaceutica e, in tale ambito, individuare la nuova sede farmaceutica che sarà classificata come “sede farmaceutica disponibile per solo decentramento”. Il provvedimento comunale di adozione della pianta organica dovrà inoltre specificare l'area del comune in cui sia riscontrato un esubero di sedi farmaceutiche rispetto al fabbisogno poiché interessate al decentramento saranno solo le farmacie operanti in tali aree in cui c'è un surplus nel servizio farmaceutico;

Preso atto, come chiarito dal Settore Assistenza Farmaceutica della regione Emilia-Romagna, che nella nostra Regione il decentramento si attua mediante due successive piante organiche; non è possibile attuare il decentramento al di fuori del procedimento di revisione della pianta organica in quanto occorre mettere in condizione di parità di scelta le farmacie che sono in parità di condizione, ossia ubicate nell'area del comune caratterizzata da un numero di farmacie troppo alto. Inoltre la zona individuata per il decentramento, nella quale occorre pertanto istituire una nuova sede farmaceutica (destinata al decentramento), è attualmente ricompresa nella circoscrizione di una sede farmaceutica e la modifica delle circoscrizioni per l'individuazione di una nuova sede può avvenire solo in occasione del procedimento di revisione biennale della pianta organica;

Ritenuto, sulla base degli indirizzi della Regione sopra riportati, e sulla base delle motivazioni sopra riportate, che la nuova zona individuata per il decentramento sia la zona 11 BIS come di seguito sinteticamente delimitata dai seguenti assi stradali: via Canal Grande lato sinistro, via Corbari, via Barisan, via Montevicchi, via Sant'Orsola, via Graziola, ecc...e debitamente riportata nella planimetria (Allegato 2) al presente atto deliberativo;

Ritenuto che potranno presentare la domanda di delocalizzazione al Comune di Faenza solo le 6 farmacie situate all'interno del perimetro del centro storico di Faenza e che la domanda di delocalizzazione potrà essere presentata solo dopo l'approvazione definitiva della pianta organica 2026; il termine di conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'accoglimento della domanda di delocalizzazione della farmacia in un immobile situato nella zona n.11 BIS è di giorni 60 computati dalla data di presentazione della domanda che deve essere presentata, comunque, dopo la data di approvazione della delibera di revisione della pianta organica 2026, sempre fermo stando il rispetto della normativa di settore e della normativa edilizia, urbanistica ed igienico sanitaria relativa all'immobile in cui l'attività farmaceutica si deve andare ad insediare; in caso di domande di delocalizzazione concorrenti (si considerano domande concorrenti le domande presentate dalle farmacie del centro storico nel periodo che va dalla data successiva all'approvazione della pianta organica 2026 fino al sessantesimo giorno successivo a tale data) nella zona n. 11 BIS verrà data priorità alla domanda che dimostri il fatturato delle vendite e dei servizi più basso nell'ultimo anno;

Rilevato inoltre che la popolazione residente del Comune di Faenza pubblicata dall'ISTAT alla data del 01/01/2025 ammonta a 58732 abitanti;

Dato atto che nel territorio del Comune di Faenza risultano attive 16 farmacie + una 17^ farmacia non ancora assegnata/attivata come urbana, e che sulla base del criterio demografico (una farmacia ogni 3.300 abitanti residenti) sussistono ampiamente le condizioni per prevedere potenzialmente una nuova farmacia, in quanto per la previsione potenziale di una ulteriore farmacia occorre che sia soddisfatto il criterio previsto al punto 2.3 delle Linee guida di cui alla DGR n. 90/2018 “... la popolazione eccedente , rispetto al parametro indicato, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 % del parametro stesso ...” ;

Considerato che il Comune di Faenza ha una popolazione residente complessiva di 58732 abitanti che consente ampiamente di poter prevedere l'istituzione di una nuova sede farmaceutica (18^) in quanto risulterebbe un avanzo di 2632 abitanti che è ben oltre il 50% del parametro previsto e che l'Amministrazione Comunale intende avvalersi della prerogativa normativamente ammessa di esercitare il diritto di prelazione su tale nuova 18^ farmacia da individuarsi nella specifica nuova zona di insediamento prevista con il n. 18 e delimitata dalle vie Risorgimento, Malpighi, ecc. come debitamente riportata nella planimetria allegato 2 al presente atto deliberativo;

Considerata la necessità di ampliare l'offerta del servizio farmaceutico nel Comune di Faenza, anche in considerazione del fatto che è in corso proprio in questo periodo la partenza della nuova Casa della Salute in via Risorgimento (zona ex Fiera) che è una struttura complessa (intervento PNNR) che vedrà diversi studi medici e l'erogazione di molteplici servizi sanitari con caratteristiche particolari, ragion per cui non può non imporsi la scelta di collocare in quella determinata area una farmacia per completare la gamma dei servizi offerti alla popolazione, che sicuramente in modo massiccio inizierà a frequentare l'area della ex Fiera;

Considerato quanto emerso con l'emergenza Covid dove è risultata in modo chiaro e inconfutabile la necessità che il servizio farmaceutico sia sempre più presente e capillare sul territorio per l'importanza che riveste per l'intera popolazione comunale e che se esistono delle potenzialità ammesse dalla normativa è necessario che le stesse siano valutate per salvaguardare l'obiettivo primario che è quello di tendere sempre alla migliore qualità del servizio sul territorio, cioè portare il servizio farmaceutico dove effettivamente la popolazione ne ha un bisogno evidente;

Considerato lo sviluppo che ha assunto complessivamente il territorio faentino negli ultimi decenni sia in termini di assetto delle infrastrutture che della rete distributiva, nonché dello sviluppo urbanistico con i conseguenti riflessi sulla distribuzione territoriale della popolazione;

Considerata l'esigenza prioritaria di adeguare la distribuzione delle farmacie sul territorio nel pieno e integrale rispetto delle potenzialità ammesse dalla normativa vigente, al fine di attribuire un servizio più intenso e articolato ai consumatori/utenti;

Ritenuto che la nuova perimetrazione della pianta organica di Faenza (si rinvia all'Allegato 2) debba, comunque, salvaguardare il requisito della distanza minima e assicurare contestualmente una idonea articolazione funzionale del servizio da rendere;

Ritenute sussistenti le condizioni per enucleare un progetto di revisione della pianta organica di Faenza nelle risultanze di cui all'Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, da intendersi quale proposta di indirizzo operativo che dovrà confluire nell'istruttoria generale condotta dall'Unione della Romagna Faentina, che dovrà concludersi con la deliberazione di revisione da parte della Giunta dell'Unione della Romagna Faentina di tutte le piante organiche dei Comuni che ne fanno parte;

Valutato che tali indirizzi non comportano impegni di spesa sul bilancio del Comune di Faenza;

Acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Pertanto,

## **LA GIUNTA COMUNALE**

a voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per dichiarazione verbale,

### **delibera**

1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, gli "indirizzi" della Giunta del Comune di Faenza per la revisione della pianta organica delle farmacie di Faenza nelle risultanze di seguito riportate:

La pianta organica delle farmacie di Faenza dovrà essere oggetto di revisione nel seguente modo:

- dovrà essere prevista una nuova zona (zona 11 BIS) destinata al decentramento nella zona Peep Cappuccini (si rinvia alla planimetria Allegato 2) dove potrà delocalizzarsi una farmacia situata nel centro storico;
- dovrà essere prevista una nuova zona (18esima) nell'area della ex Fiera di via Risorgimento (si rinvia alla planimetria Allegato 2) dove si sta attivando in questo periodo la nuova Casa della Salute e su tale nuova ipotesi l'Amministrazione Comunale dichiara fin da ora di avvalersi della facoltà di esercitare in conformità alle normative vigenti la prelazione sulla nuova autorizzazione della farmacia.

Tale progetto di revisione comprende anche la relativa rappresentazione cartografica (Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) di dare atto che gli uffici dell'Unione della Romagna Faentina preposti all'istruttoria della revisione della pianta organica delle farmacie dei Comuni che fanno parte dell'Unione, tenuto conto di quanto contenuto nella parte motivazionale del presente atto deliberativo, dovranno attuare in sede di predisposizione della deliberazione da parte della Giunta dell'Unione della Romagna Faentina di revisione di tutte le piante organiche dei Comuni che ne fanno parte, gli indirizzi sopracitati validi per il Comune di Faenza.

Successivamente,  
stante l'urgenza di provvedere all'attuazione del deliberato, con separata votazione favorevole unanime espressa in forma palese per dichiarazione verbale,

### **delibera**

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **27** del **22. 07. 2026**

IL SINDACO  
ISOLA MASSIMO

IL VICE SEGRETARIO  
CARANESE ANTONELLA



